

# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito 186 – 00143, Roma  
Posta Elettronica: [previmil@previmil.difesa.it](mailto:previmil@previmil.difesa.it)  
Posta Elettronica Certificata: [previmil@postacert.difesa.it](mailto:previmil@postacert.difesa.it)

**OGGETTO:** Nota informativa in materia di incremento figurativo della pensione ai sensi dell'art. 3, co. 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165. Riflessi sul trattamento di pensione normale per il personale collocato in ausiliaria.

A **COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
Direzione di Amministrazione **ROMA**

e, p.c., **STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**  
I Reparto **ROMA**

**CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO**  
Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza **ROMA**

**DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE MARINA MILITARE**  
**TARANTO**

**COMANDO LOGISTICO AERONAUTICA MILITARE**  
Servizio di Commissariato ed Amministrazione  
Reparto Amministrazione 2° Ufficio **ROMA**

**CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO - ARMA DEI CARABINIERI**  
Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza **CHIETI**

~~~~~

Riferimenti: a) N.7/105 - 9- 2 del 7 agosto 2023  
b) N.7/105 - 9-3 del 12 febbraio 2024

~~~~~

1. Con la presente comunicazione si dà riscontro alle osservazioni e questioni sollevate in merito all'applicazione del beneficio di cui all'art. 3, co. 7, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 in favore dei militari collocati in congedo nella posizione giuridica dell'ausiliaria (avente attualmente durata di cinque anni) e poi posti in anticipo nella riserva o nel congedo assoluto, sia per aver superato il limite di 45 giorni di aspettativa nel corso del richiamo in servizio senza assegni, sia perché riconosciuti idonei ai servizi di ausiliaria dalla Sanità militare.
2. Si premette che l'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997 dispone che *“Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare [e per il personale delle Forze armate (per effetto delle modifiche apportate da d.lgs. n. 94 del 29 maggio 2017)] il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria,*

*previa opzione dell'interessato*". Il codice dell'ordinamento militare ha mantenuto in vigore il comma, disponendo l'abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell'art. 3 del d.lgs. n. 165/1997 (v. art. 2268, comma 1, n. 930 del COM).

Ciò stante, l'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 contempla come destinatari: a) il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria, quando cessi dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza; b) il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo; c) il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in alternativa al collocamento in ausiliaria e previa opzione dell'interessato.

Nella formulazione della norma, dunque, la posizione del personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria è assimilata e accomunata a quella dei naturali destinatari del meccanismo del cd. moltiplicatore, cioè gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, cessando dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza, godono di questo istituto alternativo e sostitutivo, non essendo ricompresi tra i destinatari delle regole che disciplinano la posizione dell'ausiliaria.

3. Dalla ricostruzione sistematica emerge, più in particolare, che se dopo il collocamento in ausiliaria sia sopravvenuta la causa stabilita dall'art. 995, comma 4 del COM, il militare cessa dalla suddetta posizione prima dello scadere del periodo previsto e transita nella riserva. In tale fattispecie, trova piena applicazione la disposizione dell'art. 3, comma 7, primo periodo, che opera come norma di salvaguardia introdotta a favore del personale militare che sia impossibilitato in modo assoluto a transitare in ausiliaria ovvero, ancorché inizialmente transitatovi, vi possa permanere solo per un parziale periodo.

Da ciò consegue, ai fini delle modalità di calcolo della pensione definitiva, che il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per poter permanere nella posizione di ausiliaria acquisisce titolo al beneficio contributivo in oggetto (cd. "moltiplicatore"), in modo alternativo e sostitutivo del trattamento di ausiliaria divenuto nella fattispecie non più percorribile.

Si rammenta, infatti, che l'incremento del montante contributivo individuale, traducendosi in un aumento del trattamento pensionistico effettivamente erogato, assume, per il personale che ne fruisce, carattere compensativo della mancata applicazione dell'istituto della ausiliaria (Corte Costituzionale, ord. 23 luglio 2002, n. 387).

Alla luce del quadro normativo attualmente in vigore e atteso, invero, che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore (e dalla giurisprudenza) come "*alternativo all'ausiliaria*", non risulta possibile configurare ipotesi di cumulo tra i due benefici, neppure mediante un calcolo parametrato ai periodi temporali di riferimento.

4. Pertanto, nel concordare su quanto espresso da codesto Comando Generale nella prospettazione del quesito in argomento, si ritiene che ai militari collocati in congedo nella posizione giuridica dell'ausiliaria, posti in anticipo nella riserva o nel congedo assoluto perché riconosciuti inidonei ai servizi di ausiliaria, vada attribuito, in via primaria, l'istituto del moltiplicatore conteggiato sulla base imponibile dell'ultimo anno di servizio effettivo (operando conguaglio con i trattamenti provvisori *medio tempore* percepiti e con i contributi a carico dell'interessato versati durante l'ausiliaria). Per le richiamate finalità di tutela della posizione del pensionato, appare, comunque, appropriato fare salva l'eventualità di riconoscere i benefici dell'ausiliaria limitatamente al periodo inferiore a cinque anni trascorso in tale posizione del congedo quando - per la protratta durata della permanenza in ausiliaria (comunque infraquinquennale), avuto riguardo all'entità della quote retributive e contributive maturate - essi dovessero determinare effetti più favorevoli sulla misura della pensione rispetto a quelli derivanti dal calcolo con il moltiplicatore, rimanendo, comunque, esclusa ogni possibilità di concorso tra i due meccanismi pensionistici.

5. Tale soluzione si appalesa in linea con il disposto letterale dell'art. 3, co. 7, d.lgs. n.165/1997 e con la *ratio* della normativa di settore, nonché l'unica che appare perseguibile a legislazione vigente. Si rimane a disposizione per eventuali maggiori approfondimenti della delicata materia in sede interforze, ove necessario.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott.ssa Antonella Isola